



≡

HIGHLIGHTS

Bail-in. EBA pubblica la bozza di Linee guida EBA sugli obblighi informativi in caso di procedura di risoluzione delle banche

CRR. EBA pubblica la proposta di RTS sull'identificazione di un gruppo di clienti connessi

DALLA CORTE

Segnalazione CRIF. L'ABF si pronuncia sull'illegittimità del preavviso sull'home banking

Trading on-line. L'ACF si pronuncia sui casi in cui la banca non è responsabile per le perdite

ALTRE NOTIZIE

Credito al Consumo. Il Consiglio UE esprime il proprio parere sulla Direttiva in materia

Ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate. Consob si conforma alle linee guida ESMA in materia

Economia italiana. Banca d'Italia ha pubblicato la nota sulle proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel triennio 2022-

Bail-in. EBA pubblica la bozza di Linee guida EBA sugli obblighi informativi in caso di procedura di risoluzione delle banche

EBA ha posto in pubblica consultazione la bozza di linee guida indirizzate alle autorità di risoluzione per la pubblicazione del loro approccio all'attuazione dello strumento del *bail-in*¹.

Il documento in commento intende garantire un livello minimo di informazioni armonizzate per attuare il meccanismo posto alla base del *bail-in*, assicurando, nel caso di crisi bancarie, la trasparenza delle modalità di risoluzione e, in particolar modo, la prevedibilità dei relativi effetti, sia per quanto riguarda l'efficacia del quadro di risoluzione, sia per la salvaguardia delle posizioni degli investitori e dei clienti.

La proposta di linee guida specifica la tipologia di informazioni che devono essere rese pubbliche dalle autorità di risoluzione, nel caso in cui venga attivato il predetto meccanismo, in conformità a quanto disposto dagli artt. 43 e 44, da 46 a 50 e da 59 a 62 della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive – "BRRD"*).

La proposta di linee guida prevede altresì che tutte le autorità di risoluzione che non hanno ancora pubblicato le informazioni relative al loro meccanismo di *bail-in* sono tenute a iniziare a farlo a partire da gennaio 2024, illustrando gli aspetti chiave dell'approccio adottato.

Di converso, le autorità di risoluzione che, alla data di entrata in vigore delle linee guida, hanno già provveduto all'adempimento degli obblighi di *disclosure*, dovranno verificare se le informazioni fornite sono conformi a quanto previsto dal testo finale delle linee guida medesime.

La consultazione si concluderà in data **7 settembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

CRR. EBA pubblica la proposta di RTS sull'identificazione di un gruppo di clienti connessi

EBA, in attuazione del mandato conferito all'autorità medesima dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 575/2013 ("CRR") relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, al fine di specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR², ha posto in pubblica consultazione **una proposta di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") sull'identificazione di un gruppo di clienti connessi ("GCC")³.**

La proposta di RTS mira a definire in modo chiaro le circostanze in cui le interconnessioni per mezzo di un rapporto di controllo e/o di dipendenza economica possono portare a un rischio unico e quindi a un requisito di raggruppamento.

¹ Il "*bail-in*" - "salvataggio interno", è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano nell'ambito del recepimento della Direttiva europea BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), che disciplina il risanamento e la risoluzione in ambito bancario, volti rispettivamente a prevenire e a contenere le crisi di banche e imprese di investimento comunitarie.

² Art. 4 par. 39 CRR "Definizioni": "omissis... 39) "gruppo di clienti connessi": a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre; b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2."

³ Pertanto, alla luce della definizione offerta dall'art. 4 par. 39 CRR, si tratta di due o più persone fisiche o giuridiche che sono così strettamente legate da fattori di rischio che è prudente trattarle congiuntamente.

Inoltre, il documento in commento stabilisce disposizioni per la valutazione delle situazioni in cui il controllo e le dipendenze economiche coesistono e quindi è necessario formare un GCC complessivo, in opposizione a due o più GCC separati.
La consultazione si concluderà in data **8 settembre 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Segnalazione CRIF. L'ABF si pronuncia sull'illegittimità del preavviso comunicato sull'*home banking*

L'ABF, con la decisione in commento, si è espresso in materia di illegittima segnalazione CRIF (Centrale Rischi Finanziari).

Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di essere stato segnalato al CRIF per ritardi nei pagamenti ma di non aver mai ricevuto, da parte della banca segnalatrice, il preavviso di registrazione dei dati personali nel CRIF, non concedendogli, pertanto, di provvedere al pagamento immediato per evitare la segnalazione.

Sul punto la banca eccepisce di aver dato notizia al cliente prima di procedere alla segnalazione con una comunicazione nell'*home banking* dello stesso.

A tal proposito, l'ABF rileva come, con riguardo alle modalità di comunicazione e prova del ricevimento dei preavvisi in materia, sia stato approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali ("Garante Privacy"), con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, il nuovo codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

In tale contesto è riconosciuta la facoltà per l'istituto di credito, nel caso in cui sia stata espressamente concordata con il cliente, mediante espressa indicazione nelle condizioni contrattuali relative ai finanziamenti sottoscritti, di comunicare il preavviso per la segnalazione al CRIF mediante avviso nell'area riservata dell'*home banking* del cliente con contestuale comunicazione della messa a disposizione mediante messaggio istantaneo o all'*e-mail* personale dell'utente.

L'ABF aggiunge che, in base al principio della proporzionalità, la segnalazione al CRIF deve essere effettuata solo per il mancato pagamento di consistenti somme e nel caso di specie il ritardo nel pagamento aveva ad oggetto una somma irrisoria.

Ebbene, alla luce delle motivazioni sopraesposte, l'ABF dichiara illegittima la segnalazione contestata ordinandone la cancellazione dal CRIF.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Trading on-line. L'ACF si pronuncia sui casi in cui la banca non è responsabile per le perdite

L'ACF, con la decisione in commento, si è espresso sul tema della responsabilità dell'istituto di credito nell'attività di prestazione di servizi di investimento riconducibili al c.d. *trading online* in caso di perdite.

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente investiva, mediante la piattaforma di *trading on-line* fornita dalla banca, una consistente somma di denaro in titoli altamente speculativi, perdendo poi l'intera somma.

Sul punto il ricorrente eccepisce il fatto che non era stato correttamente profilato e non gli erano state fornite le informazioni necessarie su caratteristiche e rischi dello strumento finanziario.

Di converso, l'istituto di credito adduce che le operazioni di investimento del cliente, eseguite in autonomia tramite la piattaforma di *trading on-line*, non richiedono l'espletamento di un servizio di consulenza, ma solo un preventivo giudizio di appropriatezza; tale prodromica valutazione, condotta dalla banca, aveva dato esito positivo attribuendo al cliente un profilo di rischio moderato.

Le modalità di esecuzione dell'ordine, inoltre, prevedevano la necessità da parte del cliente di dichiarare espressamente di aver preso visione e di essere consapevole della valutazione di non appropriatezza dell'investimento.

L'ACF ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'istituto di credito abbia correttamente operato, in quanto le modalità di funzionamento dell'*home banking* approntate prevedono la visualizzazione, da parte del cliente, nel momento della sottoscrizione dell'ordine, di un messaggio contenente: i) la segnalazione della non appropriatezza dell'ordine; ii) della natura complessa del prodotto finanziario; iii) l'invito alla consultazione e alla messa a disposizione del KID relativo all'investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Credito al Consumo. Il Consiglio UE esprime il proprio parere sulla Direttiva in materia

Il Consiglio UE ha approvato la propria posizione sulla revisione della Direttiva sul credito al consumo che abroga e sostituisce la Direttiva del 2008 sul tema.

Le modifiche introdotte conseguono alla crescente digitalizzazione dell'economia che ha comportato significativi cambiamenti, anche nel mercato del credito al consumo, con la comparsa di nuovi prodotti e nuovi soggetti nel mercato che offrono servizi di credito ai consumatori mediante procedure più rapide e semplificate.

Di conseguenza, le modifiche alla Direttiva sul credito al consumo rafforzano la protezione dei consumatori a livello europeo promuovendo pratiche responsabili e trasparenti da parte di tutti gli attori coinvolti, ad esempio garantendo che le informazioni sui crediti siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali.

Le modifiche alla Direttiva ampliano la gamma dei prodotti che dovranno rispettare norme più rigorose in materia di credito. Tuttavia, il Consiglio UE ha proposto di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento medesimo alcuni prodotti, come ad esempio: i) il *crowdfunding* diretto; ii) i pagamenti e le carte di debito con addebito differito; iii) i contratti di locazione o *leasing* senza obbligo o opzione di acquisto del bene.

Inoltre, il Consiglio UE ha proposto per alcuni dei prodotti di credito meno rischiosi, che allo stato attuale rientrano nel campo di applicazione della Direttiva, una deroga parziale e facoltativa all'applicazione di alcune prescrizioni dettate dal provvedimento in commento. Tale regime derogatorio, in applicazione del principio della proporzionalità, permette di adattare e semplificare le informative precontrattuali, gli obblighi in materia di pubblicità e le disposizioni relative al rimborso anticipato per i seguenti prodotti:

- i prestiti di importo inferiore a euro 200;
- i crediti nella forma di concessione di scoperto (ossia prestiti che eccedono il proprio saldo) che devono essere rimborsati entro tre mesi;
- i contratti di credito senza interessi e altre spese;
- i contratti aventi una durata massima di tre mesi che comportano spese di entità trascurabile.

Pertanto, ciascuno Stato membro può scegliere, per uno o più di tali tipi di credito, di optare per un regime che riduca gli obblighi di informativa precontrattuale e gli obblighi in materia di pubblicità e che abolisca la disposizione sul rimborso anticipato.

Infine, si segnala che le modifiche alla Direttiva abbracciano anche il tema dei rimborsi anticipati dei finanziamenti. In particolare, viene specificato che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il creditore dovrebbe poter aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore.

Le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo, e che non dipendono dalla durata del contratto, non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere aumentati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate. Consob si conforma alle linee guida ESMA in materia

Consob, con avviso del 10 giugno 2022, ha comunicato a ESMA la volontà di conformarsi al contenuto delle linee guida in materia di ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale integrandole nelle proprie prassi di vigilanza⁴.

Pertanto, gli emittenti soggetti al Regolamento MAR⁵ sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalle linee guida a partire dal 13 giugno 2022.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Economia italiana. Banca d'Italia ha pubblicato la nota sulle proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel triennio 2022-24

Banca d'Italia ha pubblicato la nota sulle proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel triennio 2022-24⁶.

Il documento in commento evidenzia il fatto che il quadro macroeconomico del prossimo triennio è fortemente condizionato dall'evoluzione del conflitto in Ucraina, i cui sviluppi restano altamente incerti e possono determinare traiettorie molto differenti per l'economia italiana.

Nella nota vengono presentati 2 diversi scenari:

- uno scenario di base nel quale si assume che le tensioni associate alla guerra (che si ipotizza resti confinata ai territori attualmente coinvolti) si protragga per tutto l'anno in corso. Sulla base di questo scenario la crescita del PIL in Italia sarebbe pari al 2,6% quest'anno, all'1,6% nel 2023 e all'1,8% nel 2024. L'inflazione al consumo si collocherebbe al 6,2% nella media del 2022, sospinta dal forte rincaro dei beni energetici e delle strozzature all'offerta; scenderebbe al 2,7% nel 2023 e al 2,0% nel 2024;
- uno scenario avverso in cui l'intensificazione delle ostilità porterebbe a una sospensione delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia, solo parzialmente compensato mediante altre fonti. Con questo scenario il PIL aumenterebbe in misura pressoché nulla in media d'anno nel 2022; si ridurrebbe di oltre un punto percentuale nel 2023 e tornerebbe a crescere nel 2024. L'inflazione al consumo subirebbe un netto aumento nel 2022, avvicinandosi all'8,0%, e rimarrebbe elevata anche nel 2023, al 5,5%, per scendere decisamente solo nel 2024.

⁴ Le Linee guida aggiungono alcuni casi di legittimo interesse degli emittenti per ritardare la divulgazione pubblica di informazioni privilegiate. Le Linee guida introducono inoltre chiarimenti sulla valutazione caso per caso degli enti in merito all'eventuale possesso di informazioni privilegiate in relazione alle decisioni del processo di riesame e valutazione prudenziale (SREP) specifiche dell'ente ricevute dalla loro autorità prudenziale competente, con particolare riferimento ai requisiti per i fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (P2R) e alla *Pillar 2 Guidance* (P2G).

Le Linee guida chiariscono, inoltre, quali sono i casi in cui gli enti hanno un legittimo interesse a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate.

⁵ Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento UE e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. Con il regolamento MAR, la divulgazione di informazioni privilegiate diventa un legale requisito per gli emittenti di tutti gli strumenti finanziari coperti dal MAR. In passato, questo requisito era limitato ai mercati regolamentati.

⁶ Le proiezioni economiche sono basate sulle informazioni disponibili al 18 maggio 2022 per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 20 maggio per i dati congiunturali.

Un'analisi più approfondita degli scenari previsivi per l'economia italiana – che includerà le nuove informazioni rese nel frattempo disponibili – verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d'Italia in uscita il prossimo 15 luglio.

[\[clicca qui\]](#)

[\[link alle considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia\]](#)

[\[link alla Relazione Annuale Covip sull'attività svolta nel 2021 - 10 giugno 2022\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it